

- b) Se però colui; al quale fu cesso il Passaporto marittimo per un Legno austriaco, o spettante ad un suddito austriaco non fosse effettivamente Sud-dito, sottostaranno ambidue insolidariamente ad una multa di 500 fiorini in moneta di convenzione.
- c) Se il Proprietario di un Passaporto marittimo sarà convinto d' esserselo procurato col premeditato fine che abbia da servire per un Naviglio spet-tante ad un Suddito estero, e per ciò non am-missibile alla Navigazione austriaca, in questo caso il Passaporto sarà ritirato come surettizio, il Proprietario di esso multato con 500 fiorini, ed il Legno stesso innoltre confiscato.

Egualmente colle stesse norme saranno puniti gli abusi che fossero commessi colle Licenze ma-rittime, colla sola differenza però che in questo caso le multe dovranno limitarsi all'importare della metà di quelle determinate nelli tre antecedenti paragrafi.

§. 16.

L'importo delle multe legali dovrà essere pa-gato, od a quell' I. R. Uffizio di Porto, presso di cui il Legno di Cabottaggio trovasi registrato, od a quell' I. R. Governo che avrà pronunciata la decisione della contravvenzione, e sarà versato nel fondo dell' Istituto di Marina.